



COMUNE DI ACCADIA

PROVINCIA DI FOGGIA

Ordinanza N. 7 del 24/03/2020

OGGETTO: ORDINANZA RELATIVA ALL'ADOZIONE DI MISURE ECCEZIONALI VOLTE A CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19.

IL SINDACO

Visti:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- "L'ordinanza adottata dal Ministero della salute d'intesa con il presidente della regione Lombardia in data 21 febbraio 2020;
- Il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n.6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020, n.13;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante "Disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", applicabili sull'intero territorio nazionale";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus COVID-19", sull'intero territorio nazionale", che ha esteso a tutto il territorio nazionale quanto previsto all'art.1 del DPCM del 8 marzo 2020 per il territorio della Regione Lombardia;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

- l'ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020, recante: "Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale";
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.76 del 22-03-2020;
- l'ordinanza del Ministro della Salute del 22 marzo 2020, recante: "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.75 del 22-03-2020;

RILEVATO l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio regionale e nazionale, la presenza sul territorio comunale di un caso accertato;

CONSIDERATO che l'indicazione del Ministero dell'interno, Dipartimento della Pubblica Sicurezza n.555doc/c/dipps/fun/vtr/1316 del 8 marzo 2020 a firma del Capo della Sicurezza Gabrielli, in attuazione del DPCM 8 marzo, ha disposto che gli spostamenti sono ammissibili solo per casi previsti di comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

RILEVATO CHE molte persone non rispettano le suddette indicazioni;

RITENUTO, allo scopo di contrastare l'ulteriore diffusione del contagio del virus COVID-19, per esigenze di pubblico interesse e di tutela della salute pubblica che siano necessarie ulteriori forme di contenimento e di gestione dell'emergenza;

ATTESA la propria competenza ai sensi degli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 267/2000;

Visti:

- L'art.32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978 relativa all'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale che demanda al Sindaco, in qualità di Autorità sanitaria Locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela dell'ambiente e della salute pubblica;
- Il D. Lgs. n.112 del 31.03.1998 recante il Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali;

ORDINA

- Il divieto di accesso ai parchi aperti al pubblico nonché ai giochi e alle attrezzature;
- Il divieto di utilizzo delle panchine su tutte le aree pubbliche del territorio comunale;
- Il divieto assoluto di passeggio e/o attività sportiva in luogo pubblico, consentendo tali attività in prossimità della propria abitazione, residenza o domicilio, evitando, in ogni caso, assembramenti e mantenendo comunque la distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
- Sono consentite le passeggiate con i cani al guinzaglio per lo sgambettamento e per i loro bisogni fisiologici,

solo in prossimità delle abitazioni dei proprietari dei cani per non più di 15 minuti, con l'obbligo di raccolta delle deiezioni;

- La chiusura al pubblico del cimitero comunale al fine di evitare assembramenti di persone, consentendo l'ingresso solo per le tumulazioni programmate;
- Il divieto di ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni;
- Il divieto nelle rivendite di tabacchi dell'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco;
- **La chiusura di tutte le attività commerciali nell'intero territorio comunale di cui al DPCM del 11.03.2020 ad esclusione della farmacia e delle attività commerciali di cui all' "Allegato1" del DPCM del 11 marzo 2020 ;**
- **Le attività aperte rispetteranno il seguente orario: dal lunedì al sabato dalle ore 7:30 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00, domenica chiuso;**
- **E' consentito l'accesso presso le attività commerciali di cui al DPCM del 11 marzo 2020, una sola volta al giorno e per una sola persona per nucleo familiare;**
- La sospensione di tutte le lavorazioni relative agli interventi edili di carattere pubblico e privato sul territorio comunale, salvo interventi volti a garantire la stabilità delle strutture e salvo che si assumono protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, vi sia l'adozione di strumenti di protezione individuale. Le informazioni e le misure di sicurezza adottate dovranno essere recepite come integrative a quanto contenuto nella documentazione afferente la sicurezza prevista per legge, di cui costituiscono aggiornamento;
- La chiusura al pubblico di tutti gli uffici comunali; sono in ogni caso garantiti i servizi essenziali ed urgenti, previa prenotazione telefonica ai numeri resi disponibili sul sito istituzionale dell'Ente e mediante appositi avvisi affissi;
- Il divieto di uscire fuori dall'abitazione principale per recarsi nei terreni di proprietà se non per accudire animali domestici e di allevamento e per attività indispensabili che non si possono rinviare.

DISPONE

- Ai competenti organi di vigilanza di effettuare i controlli e di applicare la presente ordinanza, la cui violazione prevede l'applicazione delle sanzioni previste dalla Legge.
- che la presente Ordinanza venga trasmessa alla Polizia Municipale, incaricata della esecuzione della stessa; Al Comando Stazione Carabinieri di Accadia; Al Sig. Prefetto di Foggia; nonché la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di *Accadia*;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello

Stato entro il termine di giorni centoventi.

Accadia, li 24/03/2020

Il Sindaco
MURGANTE PASQUALE